



Modifica Regolamento Elettorale di Ateneo – art. 2, comma 2 e art. 27

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28 marzo 2022 n. 305;
- VISTO** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con il decreto rettorale del 6 giugno 2022 n. 466;
- RAVVISATA** la necessità di modificare il Regolamento al fine di ampliare i tempi di esercizio della partecipazione elettorale (art. 2, comma 2) e di disciplinare l'elettorato attivo e passivo della rappresentanza studentesca all'interno dei Consigli di dipartimento in caso di contemporanea iscrizione a corsi di studio (art. 27, comma 2 bis e quater);
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 marzo 2024, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento elettorale di Ateneo

DECRETA

- ART. 1 -** È emanato il “*Regolamento elettorale di Ateneo*”, così come di seguito modificato negli articoli 2 e 27 citati nelle premesse.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto digitalmente



Regolamento Elettorale di Ateneo

TITOLO I - Norme per la costituzione degli organi di governo dell'ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca e nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

CAPO I - NORME ELETTORALI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Capo si applicano, salve specifiche disposizioni diverse, alle elezioni e designazioni dei componenti negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo e della rappresentanza dei docenti dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Articolo 2 - Indizione delle elezioni

1. L'organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito provvedimento reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web d'Ateneo o delle relative strutture didattiche e di ricerca interessate. Nel provvedimento di indizione sono indicate le modalità di voto, il numero degli eligendi e le preferenze esprimibili, i termini e le modalità di presentazione delle candidature, i quorum richiesti per la validità dei turni elettorali e la proclamazione degli eletti, le conseguenti date di svolgimento delle elezioni, i nominativi dei componenti della Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 7 e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del buon andamento delle elezioni.

2. È vietato lo svolgimento di elezioni nel periodo compreso tra il 1° al 31 agosto.

3. L'espressione della volontà dell'elettore avviene a voto limitato. Ogni avente diritto al voto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.



Articolo 3 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature e il relativo programma, devono essere presentate, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni.
2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma precedente non sia stata presentata alcuna candidatura, se non diversamente stabilito dagli articoli del presente Regolamento, l'elettorato passivo è determinato non oltre il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, l'elettorato passivo sarà determinato all'ultimo giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza. In questo caso tutti coloro che risultano inseriti in elenco sono votabili e si applicano i quorum previsti per la presenza di due o più candidati.

Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Il personale che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in congedo o in aspettativa ha diritto al solo elettorato attivo.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trova sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
3. Particolari disposizioni del presente Regolamento possono altresì prevedere ulteriori requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
4. L'elettorato attivo è determinato alla data del primo giorno in cui si svolgono le elezioni. L'elettorato passivo è determinato nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 3.

Articolo 5 - Elenco elettorato attivo e passivo

1. L'elenco provvisorio degli elettori per il rinnovo della carica di Rettore, del Senato Accademico e del docente rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, è pubblicato nel sito web di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Per il rinnovo delle cariche nelle



strutture didattiche e di ricerca, l'elenco provvisorio degli elettori è pubblicato nel sito della struttura di competenza almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

1 bis. L'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo è pubblicato a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 7.

2. Contro l'inclusione o esclusione dagli elenchi di cui ai commi precedenti, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato, può ricorrere entro tre giorni dalla pubblicazione, all'organo che ha indetto le elezioni. Tale organo decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento negli elenchi di cui ai commi 1 e 1 bis.

Articolo 6 - Seggi elettorali -(abrogato)

Articolo 7 - Commissione elettorale centrale e di struttura

1. Per le elezioni del Rettore, del Senato Accademico e del docente rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, è costituita una Commissione Elettorale Centrale, di durata triennale, nominata dal Senato Accademico, con il compito di:

- a) ufficializzare le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo previa verifica del possesso dei requisiti;
- b) decidere sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2;
- c) verificare la regolarità dei risultati elettorali e trasmettere gli stessi all'organo che ha indetto le elezioni;
- d) fornire pareri e supportare le strutture amministrative durante il procedimento elettorale;
- e) svolgere tutte le altre funzioni attribuite dal presente Regolamento.

2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da due docenti di ruolo e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore ordinario più anziano nel ruolo o, in assenza di professori ordinari, dal professore associato più anziano nel ruolo.



3. Per le elezioni nelle strutture di didattica e ricerca, la Commissione Elettorale è nominata nel provvedimento di indizione. La Commissione, formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, svolge le funzioni di cui al comma 1.

Articolo 7 bis - Modalità ordinaria di svolgimento delle elezioni

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto.
2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 potranno essere effettuate anche utilizzando una procedura telematica alla quale ciascun elettore potrà accedere da remoto utilizzando la login e la password istituzionale.
3. Qualora non sia possibile procedere con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, le elezioni si svolgeranno con voto cartaceo.
4. Le operazioni di scrutinio ed elaborazione dei risultati relativi ad elezioni che si svolgono con le modalità di cui al comma 1 e 2, sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico utilizzato.

Articolo 7 ter - Seggi elettorali per modalità con voto cartaceo e per modalità telematica di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis

1. Se non diversamente disposto da particolari disposizioni del presente Regolamento, l'organo competente ad indire le elezioni provvede alla costituzione ed ubicazione del seggio o dei seggi elettorali con proprio provvedimento da emanare entro il settimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante individuati tra il personale tecnico amministrativo dell'Università. Nel caso di svolgimento delle elezioni in modalità telematica, il seggio è integrato con un esperto informatico designato dal Dirigente della direzione Sistemi ed infrastrutture digitali.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per ruolo. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.



**Articolo 8 - Svolgimento delle votazioni per modalità di voto cartaceo e telematico
di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis**

1. I seggi restano aperti, nei locali stabiliti, per non più di due giorni consecutivi. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dall'organo competente a indire le elezioni. All'interno dei seggi deve essere disponibile l'elenco dei candidati.

1 bis. Sono ammessi a votare gli elettori che presentano un documento dal quale sia rilevabile nome e cognome, luogo e data di nascita e recante la fotografia attestante l'identità. In mancanza l'elettore non può essere ammesso al voto salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. L'elettore disabile può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dai competenti uffici delle A.S.L. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

7. Nel caso di modalità di voto cartaceo, terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede.

8. (abrogato).

9. (abrogato).

10. (abrogato).

11. (abrogato).

12. (abrogato).

**Articolo 8 bis - Modalità di scrutinio delle schede e operazioni finali del seggio per
modalità di voto cartaceo e telematica di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis**

1. Nel caso di modalità di voto cartaceo sono nulle le schede che non risultano timbrate e firmate da un componente del seggio o che recano segni o scritte tali da far ritenere che con



essi l'elettore abbia inteso annullare la scheda o farsi riconoscere, oppure contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto o voti espressi in modo equivoco.

2. Al termine dello scrutinio (se in modalità di voto cartaceo) e al termine delle operazioni nel seggio, il Presidente provvede ad inviare il materiale, comprensivo dell'apposito verbale in duplice copia recante le operazioni di voto e di scrutinio (se in modalità di voto cartaceo) all'organo che ha indetto le elezioni o, in caso di elezione del Rettore, del Senato Accademico o del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, alla Commissione Elettorale Centrale per la verifica della regolarità degli atti e la trasmissione dei risultati elettorali all'organo competente a proclamare gli eletti, per i successivi adempimenti. Tale attività di verifica deve concludersi entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

Articolo 8 ter - Quorum partecipativo

1. Se non diversamente stabilito da particolari disposizioni del presente Regolamento, in caso di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte più di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non è richiesto un quorum partecipativo. In caso di invalidità delle votazioni per mancanza del quorum partecipativo, le votazioni sono ripetute in seconda votazione entro i successivi cinque giorni. In tal caso, se non diversamente stabilito nei successivi articoli del presente Regolamento, rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo.

1bis. Qualora sia presente un unico candidato, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum partecipativo le elezioni sono ripetute in seconda votazione nel medesimo periodo di tempo di cui al comma 1.

2. La seconda votazione e il ballottaggio di cui all' articolo 10 sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

3. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.



Articolo 9 - Quorum partecipativo per elezioni ad opera di organi collegiali.

1. In caso di elezioni di competenza di organi collegiali, se presenti due o più candidati, la prima votazione è valida se partecipa all'evento elettorale (anche con la volontà formale di astensione dal voto riportata nella scheda) un terzo dei componenti dell'organo. Qualora sia presente un unico candidato, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza partecipativa, le elezioni sono ripetute in seconda votazione entro i successivi cinque giorni. In tal caso, se non diversamente stabilito nei successivi articoli del presente Regolamento, rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo.

2. (abrogato).

3. La seconda votazione e il ballottaggio di cui all'articolo 10 bis sono validi indipendentemente dal numero di coloro che esercitano il diritto di voto.

Articolo 10 - Proclamazione degli eletti

1. Se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, in presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

1 bis. Qualora nella prima votazione risulti votato un unico candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, si procede ad una nuova votazione entro i successivi cinque giorni.

2. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati entro i successivi cinque giorni. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

3 bis. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui al comma 1 bis dell'art. 8 ter, non è richiesto il quorum elettivo.



4. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia titolo a partecipare, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

Articolo 10 bis - Proclamazione degli eletti negli organi collegiali

1. In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati entro i successivi cinque giorni. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, si procede a nuova votazione entro i successivi cinque giorni.

3 bis. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 9, non è richiesto il quorum elettivo.

4. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

5. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

CAPO II - II RETTORE

Articolo 11 - Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari in servizio presso le università italiane in possesso del requisito di cui all'art.55 comma 3 dello Statuto.

3. Hanno diritto all'elettorato attivo:



- a) i professori di ruolo in servizio;
- b) i ricercatori a tempo indeterminato in servizio;
- c) gli assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della L. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria. Qualora i voti espressi siano inferiori al 10% del totale della categoria, il peso attribuito a ciascun voto sarà pari a 1;
- d) il personale tecnico amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di Facoltà, e nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni.

4. Ai fini dell'applicazione del sistema di ponderazione relativo alle categorie di cui al comma 3 lett. c), d) ed e), ai voti espressi dai votanti dovrà applicarsi la seguente formula per determinare il numero dei voti ponderati da attribuirsi a ciascun candidato:

Voto attribuito al candidato α) =

$(n. \text{voti a favore del candidato } \alpha) * (n. \text{ dei voti ponderati assegnati alla categoria})$

$(n. \text{ dei votanti della categoria})$

Al risultato così ottenuto non deve essere applicato alcun arrotondamento e il voto è attribuito con l'indicazione del secondo decimale. In caso di parità si tiene conto anche del terzo decimale.

5. Ai fini della determinazione dei voti espressi dalla componente di cui al comma 3 lett. e), lo studente eletto rappresentante in più organismi, tra quelli indicati nell'art. 10 comma 5 lett. e) dello Statuto, può esprimere un solo voto.

Articolo 12 - Indizione elezioni

1. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il professore ordinario Decano per ruolo con apposito bando, da pubblicarsi nel sito web di Ateneo, indice



le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale, stabilisce la data della votazione e dell'eventuale ballottaggio.

Articolo 13 - Presentazione delle candidature alla Commissione elettorale centrale

1. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il Decano rende noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo. Non saranno ritenuti validi, ai fini dell'elezione, i voti relativi a nominativi non contenuti in tali elenchi.
2. Qualora non siano state presentate candidature, il Decano rinvia le elezioni per non più di 10 giorni. Qualora, nonostante il rinvio, non siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 14 - Votazioni

1. Le votazioni sono valide nel rispetto del quorum di cui all'articolo 8 ter del presente Regolamento, tenuto conto delle ponderazioni di cui al precedente articolo 11, comma 3, del presente Regolamento.
2. È eletto Rettore il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, tenuto conto delle ponderazioni di cui al precedente articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il risultato elettorale è calcolato attraverso l'applicazione della ponderazione dei voti espressi dalle categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo 11, commi 3 e 4, del presente Regolamento.

Articolo 15 - Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale centrale e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 comma 1 dello statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al



triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

2. Il Decano comunica il nominativo al Ministro per l'Università e la ricerca, per la successiva emanazione del relativo decreto ministeriale di nomina.

Articolo 16 - Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore ordinario Decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che segue il Decano in ordine di anzianità di ruolo, entro 15 giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.

2. Le votazioni devono essere espletate entro i successivi 60 giorni. Il procedimento segue le regole indicate negli articoli precedenti.

CAPO III - IL SENATO ACCADEMICO

Articolo 17 - Indizione delle elezioni ed elettorato attivo e passivo

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze nel Senato Accademico indicate dall'art. 12, comma 3, lett. b) e d) dello Statuto, il Rettore indice le elezioni con apposito decreto, da pubblicare nel sito web di Ateneo, recante quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.

2. (abrogato).

3. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione dei docenti rappresentanti delle macro aree, di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) e art. 24 bis dello Statuto, hanno diritto all'elettorato attivo i docenti in servizio nell'Ateneo alla data delle votazioni, suddivisi nei seguenti collegi elettorali:

- a) Macro Area 1 – Scienze e tecnologie formali e sperimentali, che ricomprende le Aree: 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 09;
- b) Macro Area 2 – Scienze della vita, che ricomprende le Aree: 03, 05, 06 e 07;



c) Macro Area 3 – Scienze umane, politiche e sociali, che ricomprende le Aree 10, 11, 12, 13 e 14.

I docenti afferenti alle Aree 03 Scienze chimiche e 07 Scienze agrarie e veterinarie dovranno esercitare l'opzione per il collegio elettorale di riferimento, entro il termine di pubblicazione degli elenchi indicato nell'articolo 5, comma 1, al fine di consentire l'inserimento negli elenchi dell'elettorato attivo del collegio prescelto. Il mancato esercizio dell'opzione entro detto termine determinerà l'esclusione dagli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e, se non esercitato entro congruo termine prima della chiusura delle votazioni, determinerà la preclusione dall'esercizio del voto in quanto non identificabile il collegio elettorale di riferimento.

3.bis Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione dei docenti rappresentanti delle macro aree, di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) e art. 24 bis dello Statuto, hanno diritto all'elettorato passivo i docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo, suddivisi in collegi elettorali così come sopra indicati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente (art. 55, comma 1 dello Statuto). Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

3 ter. Le candidature alla carica di docente rappresentante d'area dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale, secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni. Qualora entro tale data non siano state presentate candidature ufficiali, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.

I docenti afferenti alle Aree 03 Scienze chimiche e 07 Scienze agrarie e veterinarie dovranno esercitare l'opzione per il collegio elettorale di riferimento, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature o per l'inserimento nell'elettorato passivo. Il mancato



esercizio dell'opzione entro detto termine determinerà l'esclusione dall'elettorato passivo in quanto non identificabile il collegio elettorale di riferimento.

I docenti di cui al comma 3 possono ricoprire la carica se a tempo pieno. Gli stessi, se in regime a tempo definito al momento dell'elezione, devono optare per il regime a tempo pieno.

3 quater. Il quorum partecipativo ed elettivo sono determinati e verificati separatamente per ciascuna delle macro aree di cui al precedente comma 3.

4. (abrogato).

5. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo bibliotecario, di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), ha diritto all'elettorato attivo il personale tecnico amministrativo bibliotecario di ruolo, di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici che, alla data delle votazioni, rivestano tale qualifica.

6. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione a rappresentante del personale tecnico amministrativo bibliotecario, ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo bibliotecario di ruolo, di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici che rivestano tale qualifica e siano in possesso del requisito di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto (permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo).

6 bis. Le candidature alla carica di rappresentante del personale tecnico amministrativo bibliotecario devono essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale, secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni. Qualora entro tale data non siano state presentate candidature ufficiali, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.

7. I componenti del Senato di cui al presente articolo non possono ricoprire l'incarico di componente del Senato se in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 56, comma 1, dello Statuto.

8. La carica di componente del Senato Accademico può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.



Articolo 18 - Collegi elettorali - (abrogato)

Articolo 19 - Elettorato attivo e passivo- (abrogato)

Articolo 20 - Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei direttori di dipartimento, di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) dello Statuto, il Direttore del dipartimento neoeletto subentra al Direttore uscente.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei componenti del Senato di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) e d) dello Statuto, il Rettore indice le elezioni suppletive, limitatamente alla componente da sostituire, entro 20 giorni dalla cessazione della carica.
3. Coloro che risultano eletti ai sensi del precedente comma 2 restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato di cui al presente comma.

CAPO IV - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto. Gli stessi non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 56, comma 1, dello Statuto e, limitatamente alla componente esterna, in una delle situazioni di cui all'art. 14, comma 3, dello Statuto.
2. I rappresentanti della componente docente di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) dello Statuto possono essere designati dal Senato Accademico se in possesso del requisito di cui all'art. 55 comma 3 dello Statuto. Gli stessi possono svolgere le attività se in possesso dei requisiti di cui all'art.55 comma 1 dello Statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le



caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

Articolo 22 - Presentazione e votazione delle rose

1. Nella prima seduta del Senato Accademico, costituito così come indicato negli articoli precedenti il Rettore, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sentita la Commissione Etica, propone al Senato Accademico per la votazione una rosa di candidati per la nomina della componente esterna, del personale docente e del personale tecnico amministrativo bibliotecario. I componenti della rosa devono essere in misura doppia rispetto ai candidati da designare, la composizione deve rispettare il principio di pari opportunità di genere, per una quota pari ad almeno 1/3 del numero complessivo dei candidati. I nominativi del personale docente e del personale tecnico amministrativo bibliotecario sono comunicati ai componenti del Senato almeno 5 giorni prima della seduta.

2. Il Senato Accademico, valutati i curricula dei candidati, procede per ciascuna componente alla designazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, il Rettore, sentita la Commissione Etica, può presentare entro i successivi 15 giorni al Senato Accademico una nuova rosa di candidati.

Articolo 23 - Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica, decadenza da parte di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, sentita la Commissione Etica, entro 30 giorni dalla cessazione propone al Senato Accademico una nuova designazione, limitatamente alla componente da sostituire, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

2. Coloro che risultano designati ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono



conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

CAPO IV bis - Elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Articolo 23 bis - Rappresentante dei Docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

1. L'elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. è indetta dal Rettore, di norma almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. La carica ha durata triennale.

1.bis Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, hanno diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Ateneo.

1.ter Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento, l'elettorato passivo, ai fini dell'elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, spetta ai docenti di ruolo dell'Ateneo. Le candidature alla carica di rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale, secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni. Qualora entro tale data non siano state presentate candidature ufficiali, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito nel titolo I, capo I, del presente regolamento.

2. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o decadenza da parte del docente eletto, il Rettore indice entro venti giorni le elezioni che devono essere svolte nei successivi trenta.

3. Colui che risulta eletto ai sensi del precedente comma, ricoprirà la carica immediatamente dopo la nomina e fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.



CAPO V - ELEZIONI DEGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 24 - Il Direttore

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento, così come composto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario, può essere eletto un professore associato.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di dipartimento alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, i professori associati afferenti al dipartimento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente (art. 55 comma 1 dello Statuto). Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.
4. Il professore ordinario Decano per ruolo in Consiglio di dipartimento, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, indice le elezioni con apposito provvedimento da pubblicare nel sito web del dipartimento. Il provvedimento di indizione deve riportare quanto indicato dall'articolo 2 del presente Regolamento. In caso di indisponibilità da parte del Decano, le stesse funzioni saranno svolte dal professore ordinario che segue il Decano in ordine di anzianità per ruolo.
5. (abrogato).
6. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il settimo giorno antecedente quello della prima votazione e secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione.



7. Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine indicato nel comma 6.
8. Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.
9. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.
10. (abrogato).
11. Il Direttore è nominato se docente a tempo pieno e previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste nello Statuto. Il Direttore, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, deve optare per il regime di tempo pieno.

Articolo 25 - La Giunta

1. Nella prima seduta del Consiglio presieduto dal Direttore eletto secondo quanto indicato nel precedente articolo sono nominati, su proposta del medesimo, i componenti della Giunta di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) dello Statuto. Il Direttore propone al Consiglio i nominativi da designare, nel numero determinato da ciascun dipartimento con proprio regolamento e tale proposta deve essere approvata a maggioranza dei presenti.
2. La componente docente di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) dello Statuto deve essere costituita in misura non inferiore al 60% da professori ordinari e associati.

Articolo 26 - Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di Dipartimento indice le elezioni con apposito provvedimento da pubblicare nel sito web del dipartimento. Il provvedimento di indizione dovrà riportare quanto indicato dall'articolo 2 del presente Regolamento.



2. Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento, l'elettorato attivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo di ogni area funzionale e categoria che, alla data della prima votazione, risulta assegnato al dipartimento.

2 bis. Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento, l'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato al dipartimento. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il settimo giorno antecedente a quello della prima votazione e secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione. Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.

2 ter. Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio è definito dai regolamenti di Dipartimento, nel rispetto del limite statutario del 10% rispetto alle componenti di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto. Qualora il personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento sia pari o inferiore al 10% delle componenti, non si procede all'elezione e detto personale, nella sua interezza, è componente del Consiglio.

4. Per la validità delle elezioni di cui al comma 1 non è richiesto un quorum partecipativo. Sono eletti nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.

Articolo 27 - Elezioni biennio accademico dei rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze degli studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di dipartimento indice le elezioni con apposito provvedimento da pubblicare nel sito web del dipartimento. Il provvedimento di indizione deve riportare quanto indicato



dall'articolo 2 del presente Regolamento. Per la validità di tali elezioni non è richiesto un quorum partecipativo.

2. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti di ricerca così come indicato dall'art. 28, comma 1 lett. d), dello Statuto. Nel caso di dottorandi e specializzandi, che svolgono la loro attività all'interno di due o più Dipartimenti, ai fini dell'elezione si fa riferimento al Dipartimento sede amministrativa del dottorato.

2 bis. Nei casi di doppia iscrizione, ovvero nei casi in cui lo studente iscritto ad un Corso di laurea, di dottorato o specializzazione sia anche assegnista di ricerca, lo studente è incluso nell'elettorato attivo e può esprimere un voto per ogni Organo in relazione al quale è prevista la Rappresentanza Studentesca in base allo Statuto di Ateneo e ai Regolamenti elettorali vigenti.

2 ter. Hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti di ricerca così come indicato dall'art. 28, comma 1, lett. d), dello Statuto. Nel caso di dottorandi e specializzandi, che svolgono la loro attività all'interno di due o più Dipartimenti, ai fini dell'elezione si farà riferimento al Dipartimento sede amministrativa del dottorato. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il settimo giorno antecedente a quello della prima votazione e secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione. Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.

2 quater. Nei casi di doppia iscrizione, ovvero nei casi in cui lo studente iscritto ad un Corso di laurea, di dottorato o specializzazione sia anche assegnista di ricerca, lo studente effettua una opzione univoca in ordine al Consiglio di Dipartimento in relazione al quale intendesse candidarsi.

2 quinquies. Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Per le elezioni del rappresentante nella Giunta di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti di ricerca così come indicato



dall'art. 32, comma 1, lett. c) dello Statuto. Resta valida la restante disciplina indicata nei commi precedenti.

4. Sono eletti nel Consiglio di dipartimento i rappresentanti che ottengono il maggior numero di voti, nella misura pari al 15% della numerosità del Consiglio nella sua interezza. È eletto nella Giunta il rappresentante che ottiene il maggior numero dei voti.

5. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.

Articolo 28 - Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Direttore di dipartimento cessi dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano indice entro 20 giorni le elezioni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, a decorrere dalla nomina del Rettore e fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti elettivi del Consiglio e della Giunta di dipartimento, di cui al precedente articolo 26, subentra nell'incarico colei o colui che segue per ordine di voti ottenuti. Nel caso in cui l'elenco dei votati sia esaurito, il Direttore entro 20 giorni procederà a svolgere le elezioni per il rinnovo della componente da sostituire. Il componente eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

2 bis. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti elettivi del Consiglio e della Giunta di dipartimento di cui al precedente articolo 27 del presente Regolamento, subentra nell'incarico colei o colui che segue per ordine di voti ottenuti, sino all'esaurimento della graduatoria. Il componente eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti designati della Giunta di dipartimento, il Direttore, entro 20 giorni, procederà ad una nuova proposta di nomina al Consiglio, secondo le modalità indicate nell'articolo 25. Il componente nominato ai sensi del precedente comma resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

4. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.



CAPO VI - ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLA FACOLTÀ

Articolo 29 - Il Presidente del Consiglio di Facoltà

1. Il Presidente del Consiglio di Facoltà è eletto dal Consiglio di facoltà, così come composto ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà medesima.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari, che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.
4. Il professore ordinario Decano per ruolo in Consiglio, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente indice le elezioni, con apposito provvedimento da pubblicare nel sito web della Facoltà. Il provvedimento di indizione deve riportare quanto indicato dall'articolo 2 del presente Regolamento. In caso di indisponibilità da parte del Decano le stesse funzioni saranno svolte dal professore ordinario che segue il decano in ordine di anzianità per ruolo.
5. (abrogato).
6. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il settimo giorno antecedente a quello della prima votazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione.
7. Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro lo stesso termine di cui al comma precedente.
8. Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.



9. Il Presidente è proclamato eletto dal Decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.

10. (abrogato).

11. Il Presidente è nominato se docente a tempo pieno e previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste nello Statuto. Il Presidente, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, deve optare per il regime di tempo pieno.

Articolo 30 - Nomina rappresentanti dei dipartimenti nel Consiglio di Facoltà

1. Nel Consiglio di facoltà il numero dei rappresentanti di ciascun dipartimento è definito, in base alle indicazioni fornite dagli uffici per un triennio, in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti, nella misura minima del 2% di CFU del totale dei crediti impartiti complessivamente nei corsi di studio coordinati dalla facoltà medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di CFU si considerano anche gli insegnamenti mutuati. Il numero complessivo dei rappresentanti non può essere superiore a 30 e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che partecipano alla Facoltà medesima.

2. Determinata la quota di consiglieri spettanti a ciascun dipartimento, ai sensi dei commi precedenti, da questa si scomputano i Coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse afferenti a ciascuno di essi. Per la parte eccedente il Consiglio di dipartimento, successivamente alla nomina di componenti della Giunta, nella medesima seduta nomina, su proposta del Direttore, i rappresentanti della giunta rappresentanti in Consiglio di facoltà. Ogni rappresentante può far parte di un unico Consiglio di Facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro 5 giorni dalla data di nomina.

3. Nel caso in cui il numero di coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse afferenti al dipartimento ecceda il numero di consiglieri ad esso spettanti, il Consiglio di dipartimento determinerà, per la quota spettante, i Coordinatori che saranno rappresentati in Consiglio di facoltà, fermo restando il diritto a partecipare dei coordinatori non designati alle sedute del Consiglio medesimo.

4. (abrogato).



**Articolo 31 - Elezione da parte dei dipartimenti delle rappresentanze elettive nel
Consiglio di facoltà -(abrogato)**

**Articolo 32 - Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di facoltà-
(abrogato)**

Articolo 33 - Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Presidente del consiglio di facoltà cessi dall'incarico in corso di mandato o cessi di svolgere attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, il professore ordinario Decano in Consiglio, indice entro 30 giorni le elezioni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei Direttori di dipartimento o dei Coordinatori di corso di studio del Consiglio di facoltà di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c1) dello Statuto, allo stesso subentrano, nell'ambito della medesima componente, rispettivamente, il Direttore neoeletto e il nuovo Coordinatore di corso di studio o di classe.
3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o venir meno dei requisiti di uno dei componenti del Consiglio di facoltà di cui agli articoli 36, comma 1, lett. c) dello Statuto, il Direttore del dipartimento interessato procede entro 20 giorni alla sua sostituzione.
4. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

CAPO VII - ELEZIONI DEGLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO O DI CLASSE

Articolo 34 - Composizione del Consiglio di Corso di studio o di classe -(abrogato)



Articolo 35 - Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, così come composto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, tra i professori di ruolo che svolgono attività didattica nel corso di studio.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo che svolgono attività didattica nel corso di studio, classe o interclasse, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.
4. Il Direttore del dipartimento di riferimento per il corso di studio, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore uscente, indice le elezioni con apposito provvedimento da pubblicare nel sito web della Facoltà. Il provvedimento di indizione deve riportare quanto indicato dall'articolo 2 del presente Regolamento.
- 4 bis Per le elezioni del Coordinatore di Consiglio di classe o interclasse, le elezioni sono indette dal Direttore del dipartimento che partecipa con maggiore docenza di CFU complessivi erogati nei corsi di studio facenti parte del Consiglio stesso. Ai fini del calcolo dei CFU impartiti dal dipartimento, si considerano anche gli insegnamenti mutuati.
5. (abrogato).
6. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il settimo giorno antecedente a quello della prima votazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento di indizione.
7. Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine indicato nel comma 6.
8. Gli elenchi provvisori dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Regolamento.



9. Il Coordinatore è proclamato eletto dal Direttore di dipartimento che ha indetto le elezioni, il quale comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.

10. (abrogato).

11. Il Coordinatore è nominato se docente a tempo pieno e previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste nello Statuto. Il Coordinatore, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, deve optare per il regime di tempo pieno.

Articolo 36 - Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di corso di studio o di classe-(abrogato)

Articolo 37 - Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Coordinatore di corso di studio cessi dall'incarico in corso di mandato, il Direttore del dipartimento di riferimento per il corso di studio o, nel caso di Coordinatore di classe o interclasse, il Direttore del dipartimento che partecipa con maggiore docenza così come disciplinato nel precedente Articolo 35, indice entro 30 giorni le elezioni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.

2. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

Articolo 38 - Norma transitoria- (abrogato)